SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
16 dicembre 1992 *

Nel procedimento C-17/91,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Rechtbank van eerste aanleg di Turnhout, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Georges Lornoy en Zonen NV e altri,

e

Stato belga,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 12, 13, 30, 92 e 95 del Trattato CEE,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, J.L. Murray, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler e M. Diez de Velasco, giudici,

avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: D. Triantafyllou, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

— per le imprese Georges Lornoy en Zonen, Jos Theys, Van Lommel e Staf Lornoy en Zonen, dagli avv.ti L. Schuermans, del foro di Turnhout, e J. de Lat, del foro di Herentals;

— per la Commissione delle Comunità europee, dal signor R. Fischer, consigliere giuridico, in qualità di agente;

* Lingua processuale: l'olandese.

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali delle imprese Georges Lornoy en Zonen NV, Jos Theys NV, Van Lommel PVBA e Staf Lornoy en Zonen NV, rappresentate dagli avv.ti J. Keustermans e L. Schuermans, e dello Stato belga, rappresentato dall'avv. A. Vastersavendts, all'udienza del 4 giugno 1992,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 giugno 1992,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con ordinanza 14 gennaio 1991, pervenuta in cancelleria il successivo 18 gennaio, il Rechtbank van eerste aanleg di Turnhout ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, talune questioni pregiudiziali sull'interpretazione degli artt. 12, 13, 30, 92 e 95 del Trattato CEE.

2 Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di controversie tra talune imprese che commerciano in vitelli e lo Stato belga circa la legittimità di un contributo obbligatorio riscosso in Belgio alla macellazione e all'esportazione di bovini, vitelli e suini, a favore del «Fonds de la santé et de la production des animaux».

3 La legge belga 24 marzo 1987, in materia di sanità degli animali (*Moniteur belge* del 17 aprile 1987), mira, a tenore dell'art. 2, «a combattere le epizoozie allo scopo di promuovere la sanità pubblica e la prosperità economica di coloro che detengono animali».

4 L'art. 32, n. 2, della legge dispone quanto segue:

«È istituito presso il ministero dell'Agricoltura un "Fonds de la santé et de la production des animaux" [Fondo per la sanità e per la produzione degli animali], in prosieguo denominato il "Fondo". Detto Fondo ha lo scopo di intervenire nel finanziamento degli indennizzi, delle sovvenzioni e di altre prestazioni relative alla lotta contro le epizoozie e al miglioramento delle condizioni di igiene, di sanità e di qualità degli animali e dei prodotti d'origine animale.

Il Fondo è alimentato mediante:

1) I contributi obbligatori a carico delle persone fisiche o giuridiche che producono, trasformano, trasportano, trattano, vendono o mettono in commercio animali;

(...)».

5 La stessa disposizione prescrive la fissazione, con regio decreto, dell'importo dei contributi obbligatori, delle modalità della loro riscossione e delle sanzioni in caso di mancato pagamento.

6 Il nono comma dello stesso articolo stabilisce che

«se il contributo obbligatorio è riscosso a carico di persone che trasformano, trasportano, trattano, vendono o mettono in commercio animali, esso viene riscosso in occasione di ciascuna operazione sino allo stadio del produttore (...)».

7 In applicazione di detta legge, il regio decreto 11 dicembre 1987 (*Moniteur belge* del 23 dicembre 1987), entrato in vigore il 1° gennaio 1988, stabilisce l'importo del contributo obbligatorio per bovino, vitello o suino macellato o esportato, dovuto dai mattatoi o dagli esportatori e destinato ad alimentare il Fondo.

8 Ai sensi dell'art. 4, primo comma, di detto decreto «i contributi obbligatori gravanti sui mattatoi e sugli esportatori vengono da questi addebitati al fornitore degli animali che, eventualmente, li addebita ai venditori fino allo stadio del produttore». Il secondo comma di detta disposizione prescrive la menzione separata del contributo di cui trattasi sulla fattura del mattatoio o dell'esportatore. Il regio decreto stabilisce inoltre che, in caso di mancato versamento dei contributi dopo due solleciti, il mattatoio o l'esportatore inadempienti devono versare il doppio dell'importo dovuto.

9 Emerge dal fascicolo che le attrici nella causa principale sono imprese belghe che importano vitelli da altri Stati membri ai fini della macellazione in Belgio. Avendo dovuto versare i contributi di cui trattasi, esse hanno citato lo Stato belga dinanzi al Rechtbank van eerste aanleg di Turnhout per ottenere il rimborso delle somme versate. A sostegno della loro domanda hanno osservato che detti contributi erano incompatibili con gli artt. 12, 13 e 95 del Trattato in quanto erano riscossi anche sui vitelli importati in Belgio, mentre gli stanziamenti del Fondo andavano esclusivamente a vantaggio della produzione belga.

10 Così stando le cose, il Rechtbank van eerste aanleg di Turnhout ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se il Trattato CEE, in particolare gli artt. 12, 13, 30, 92 e 95, e le direttive comunitarie eventualmente applicabili debbano essere interpretati nel senso che non è vietato ad uno Stato membro istituire un contributo obbligatorio per finanziare un "Fondo per la salute e per la produzione degli animali"

— Fondo che ha la funzione di intervenire nel finanziamento di indennizzi, sovvenzioni e altre prestazioni per quanto riguarda la lotta contro le epizoozie e il miglioramento dell'igiene, della salute e della qualità degli animali e dei prodotti di origine animale — da un lato, imponendo ai mattatoi di detto Stato membro, per ogni vitello macellato, un contributo che, per legge può essere ripercosso in occasione di ciascuna compravendita fino alla fase del produttore — il che può comportare e comporta che il contributo viene addebitato agli operatori che importano tali vitelli da un altro Stato membro — e, dall'altro, imponendo ad ogni esportatore di vitelli un identico contributo, che del pari può essere ripercosso in occasione di ciascuna compravendita fino alla fase del produttore;

2) qualora la questione sub a) debba essere risolta affermativamente, se siffatto contributo — dato lo scopo per il quale viene riscosso, come sopra descritto — debba essere considerato tassa di effetto equivalente oppure tassa e/o sovvenzione riguardante attività svolte esclusivamente a vantaggio del prodotto nazionale considerato e sia quindi vietato;

3) qualora si debba risolvere affermativamente la questione sub b), se tale illegittimità possa essere fatta valere direttamente da un singolo dinanzi al giudice nazionale».

11 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, della normativa nazionale di cui trattasi e delle osservazioni scritte presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

12 Con le sue questioni il giudice nazionale mira in sostanza a far stabilire se gli artt. 12 e 13, 30 e seguenti, 92 e 95 del Trattato ostino all'istituzione di un contributo obbligatorio che costituisce una tassa parafiscale gravante indistintamente sui prodotti nazionali e su quelli importati, secondo le stesse modalità di riscossione, ed è destinato ad alimentare un Fondo le cui attività vanno ad esclusivo vantaggio dei prodotti nazionali. Il giudice nazionale chiede pure se dette disposizioni abbiano efficacia diretta.

13 Al fine di fornire una soluzione utile a dette questioni, si devono esaminare anzitutto le disposizioni degli artt. 12 e 13, 30 e seguenti e 95 del Trattato, poi quelle dell'art. 92.

Sugli artt. 12, 13, 30 e seguenti e 95 del Trattato

14 Costituisce giurisprudenza costante (v. in particolare sentenze 22 marzo 1977, causa 74/76, Iannelli, Racc. pag. 557, e 11 marzo 1992, cause riunite da C-78/90 a C-83/90, Compagnie Commerciale de l'Ouest, Racc. pag. I-1847) che la sfera di applicazione dell'art. 30 non comprende gli ostacoli considerati da altre disposizioni specifiche del Trattato e che gli ostacoli di natura fiscale o di effetto equivalente a dazi doganali considerati degli artt. 9-16 e 95 del Trattato non rientrano nel divieto di cui all'art. 30.

15 In considerazione di questa giurisprudenza, la Corte deve esaminare anzitutto se un provvedimento come quello descritto nelle questioni poste dal giudice nazionale rientri nella sfera d'applicazione degli artt. 12 e 13 o dell'art. 95 del Trattato, e solo nel caso in cui la soluzione fosse negativa essa dovrebbe verificare se il provvedimento di cui trattasi rientri nella sfera d'applicazione dell'art. 30 del Trattato.

Sugli artt. 12, 13 e 95 del Trattato

16 Poiché le disposizioni del Trattato relative alle tasse di effetto equivalente e quelle relative alle imposizioni interne discriminatorie non possono essere applicate cumulativamente (v. sentenze 18 giugno 1975, causa 94/74, IGAV, Racc. pag. 699, e 11 giugno 1992, cause riunite C-149/91 e C-150/91, Sanders, Racc. pag. I-3899), occorre definire la sfera d'applicazione di ciascuna di dette disposizioni.

17 Gli artt. 12 e 13 del Trattato vietano i dazi doganali all'importazione e all'esportazione nonché le tasse di effetto equivalente nel commercio fra Stati membri.

Per quanto riguarda i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente all'importazione, la Corte ha rilevato (sentenze 19 giugno 1973, causa 77/72, Capolongo, Racc. pag. 611, Compagnie Commerciale de l'Ouest e Sanders, citate) che, in via di principio, il divieto di cui trattasi si riferisce a qualsiasi tributo riscosso in occasione o in ragione dell'importazione il quale colpisce specificamente la merce importata, ad esclusione della merce nazionale similare, e che anche gli oneri pecuniari destinati a finanziare l'attività di un ente di diritto pubblico possono costituire tasse di effetto equivalente.

18 Nelle stesse sentenze la Corte ha precisato che nell'interpretazione della nozione di «tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione» può essere opportuno tener conto della destinazione degli oneri pecuniari riscossi. Infatti, qualora un onere pecuniario o tributo sia esclusivamente destinato a finanziare attività che giovano in modo specifico ai prodotti nazionali tassati, può derivarne che il tributo generale riscosso secondo gli stessi criteri sulla merce importata e su quella nazionale costituisca cionondimeno per l'una un onere pecuniario supplementare netto, mentre per l'altra costituisce in realtà una contropartita di vari vantaggi o sovvenzioni. Di conseguenza, il tributo che rientri in un regime generale di tributi interni gravante tanto sui prodotti nazionali quanto su quelli importati, secondo gli stessi criteri, può cionondimeno costituire una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione qualora il suo gettito sia esclusivamente destinato a finanziare attività che giovano in modo specifico ai prodotti nazionali tassati.

19 L'art. 95 vieta, dal canto suo, che uno Stato membro applichi direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari o intese a proteggere altre produzioni nazionali. Il criterio di applicazione della disposizione di cui trattasi è, di conseguenza, il carattere discriminatorio o protezionistico di una misura di imposizione interna.

20 Per quanto riguarda un tributo che colpisca i prodotti nazionali e quelli importati in base a identici criteri, può essere necessario, secondo una costante giurispru-

denza, tener conto della destinazione del gettito del tributo stesso. In effetti, quando il gettito di un'imposizione del genere è destinato a finanziare attività che giovano in modo specifico ai prodotti nazionali tassati, può derivarne che il tributo riscosso secondo gli stessi criteri costituisca nondimeno una tassazione discriminatoria nella misura in cui l'onere fiscale gravante sui prodotti nazionali è neutralizzato da vantaggi che esso serve a finanziare, mentre quello gravante sui prodotti importati rappresenta un onere netto (sentenze 21 maggio 1980, causa 73/79, Commissione/Italia, Racc. pag. 1533, punto 15 della motivazione, e Compagnie Commerciale de l'Ouest, citata, punto 26 della motivazione).

21 Dalle considerazioni che precedono risulta che, se i vantaggi risultanti dalla destinazione del gettito del contributo di cui trattasi compensano integralmente l'onere sopportato dal prodotto nazionale all'atto della sua messa in commercio, tale contributo costituisce una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale, incompatibile con gli artt. 12 e seguenti del Trattato. Per contro, se questi vantaggi compensano solo una parte dell'onere che grava sul prodotto nazionale, la tassa di cui trattasi è disciplinata dall'art. 95 del Trattato. In quest'ultimo caso la tassa è incompatibile con l'art. 95 del Trattato e quindi vietata nella misura in cui è discriminatoria a danno del prodotto importato, cioè nella misura in cui compensa parzialmente l'onere sopportato dal prodotto nazionale ad esso assoggettato (v., da ultimo, sentenza Sanders, citata).

22 Spetta al giudice nazionale verificare se l'onere che grava sul prodotto nazionale sia integralmente o parzialmente compensato dall'utilizzazione del gettito della tassa di cui trattasi (sentenza Compagnie Commerciale de l'Ouest, citata, punto 28 della motivazione).

23 In considerazione di quanto precede, si deve rispondere al giudice nazionale che un contributo obbligatorio che costituisce una tassa parafiscale, riscosso alle stesse condizioni sui prodotti nazionali e sui prodotti importati e il cui gettito è usato a beneficio dei soli prodotti nazionali, di modo che i vantaggi che ne derivano compensano integralmente l'onere che grava su questi prodotti, costituisce una tassa

di effetto equivalente ad un dazio doganale vietata dall'art. 12 del Trattato. Se tali vantaggi compensano solo una parte dell'onere sopportato dai prodotti nazionali, una tassa del genere costituisce un'imposizione discriminatoria vietata dall'art. 95 del Trattato.

24 Si deve osservare infine che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, gli artt. 12, 13 e 95 del Trattato hanno efficacia diretta e attribuiscono ai singoli diritti che il giudice nazionale deve tutelare (sentenze 5 febbraio 1963, causa 26/62, Van Gend & Loos, Racc. pag. 1; 19 giugno 1973, Capolongo, citata, e 22 marzo 1977, Iannelli, citata).

Sugli artt. 30 e seguenti

25 Alla luce delle considerazioni che precedono, secondo cui la tassa parafiscale controversa è disciplinata dagli artt. 12 e seguenti o dall'art. 95 del Trattato, in base agli elementi di fatto che spetta al giudice nazionale accertare, l'art. 30 non può trovare applicazione nella fattispecie (v. sentenza 11 marzo 1992, Compagnie Commerciale de l'Ouest, citata, punto 29 della motivazione).

26 Si deve quindi rispondere al giudice a quo che una tassa parafiscale come quella di cui trattasi nella causa principale, essendo disciplinata dagli artt. 12 e seguenti o dall'art. 95 del Trattato, non rientra nella sfera d'applicazione dell'art. 30 dello stesso Trattato.

Sugli artt. 92 e seguenti del Trattato

27 Il giudice nazionale chiede se una tassa parafiscale come quella di cui trattasi sia incompatibile con le disposizioni del Trattato che disciplinano gli aiuti di Stato.

28 Occorre osservare al riguardo come il fatto che la tassa parafiscale di cui trattasi possa essere vietata o dagli artt. 12 e 13 o dall'art. 95 del Trattato non

escluda che la destinazione del suo gettito possa costituire un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune se sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 92 del Trattato, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte (v. sentenze Compagnie Commerciale de l'Ouest e Sanders, citate).

29 Tuttavia, secondo una costante giurisprudenza, l'incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune non è né assoluta né incondizionata. Il Trattato, disponendo, nell'art. 93, che la Commissione deve procedere in via permanente all'esame ed al controllo degli aiuti, vuole che l'eventuale incompatibilità di un determinato aiuto con il mercato comune venga accertata, sotto il controllo della Corte di giustizia, mediante un apposito procedimento che spetta alla Commissione avviare. Di conseguenza i singoli non possono, richiamandosi unicamente all'art. 92, contestare la compatibilità di un aiuto con il diritto comunitario dinanzi ai giudici nazionali né chiedere a questi di pronunciarsi, in via principale o incidentale, su un'eventuale incompatibilità (sentenze 22 marzo 1977, Iannelli, citata, e causa 78/76, Steinike e Weinlig, Racc. pag. 595, e sentenze Compagnie Commerciale de l'Ouest e Sanders, citate).

30 È compito tuttavia dei giudici nazionali salvaguardare i diritti dei singoli in caso di eventuale inosservanza, da parte delle autorità nazionali, del divieto di dare esecuzione agli aiuti, che è sancito dall'art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato e che ha efficacia diretta. Siffatta inosservanza, dedotta dai singoli che possono farla valere ed accertata dai giudici nazionali, deve indurre questi ultimi a trarne tutte le conseguenze, conformemente al loro diritto nazionale, per quanto riguarda tanto la validità degli atti che comportano l'esecuzione delle misure d'aiuto, quanto il recupero degli aiuti finanziari attribuiti. Detti giudici, qualora adottino una decisione al riguardo, non si pronunciano per questo sulla compatibilità delle misure di aiuto col mercato comune, in quanto per questa valutazione finale è competente esclusivamente la Commissione, sotto il sindacato della Corte di giustizia (v. sentenze 21 novembre 1991, causa C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur, Racc. pag. I-5505, e Sanders, citata).

31 Spetta del pari ai giudici nazionali salvaguardare i diritti dei singoli traendo tutte le conseguenze, conformemente al loro diritto nazionale, per quanto riguarda la

validità degli atti che comportano l'esecuzione delle misure di aiuto di cui trattasi nonché la ripetizione degli aiuti finanziari erogati, qualora la Commissione accertasse, mediante decisione ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato, l'incompatibilità con il mercato comune di una misura di aiuto (sentenza Steinike e Weinlig, citata).

32 Si deve quindi rispondere al giudice a quo che una tassa parafiscale, come quella di cui trattasi nella causa principale, può costituire, in funzione della destinazione del suo gettito, un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune qualora ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 92 del Trattato, fermo restando che per tale valutazione è competente la Commissione, secondo il procedimento previsto a tal fine dall'art. 93 del Trattato. A questo proposito, si deve anche tener conto delle competenze del giudice nazionale in caso di inosservanza da parte dello Stato membro interessato, al momento dell'istituzione di detta tassa, degli obblighi imposti dall'art. 93, n. 3, del Trattato nonché nel caso in cui una decisione della Commissione ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato abbia accertato l'incompatibilità con il mercato comune della riscossione della tassa in quanto modo di finanziamento di un aiuto di Stato.

Sulle spese

33 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Rechtbank van eerste aanleg di Turnhout, con ordinanza 14 gennaio 1991, dichiara:

1) Un contributo obbligatorio che costituisce una tassa parafiscale, riscosso alle stesse condizioni sui prodotti nazionali e sui prodotti importati e il cui gettito è usato a beneficio dei soli prodotti nazionali, di modo che i vantaggi che ne derivano compensano integralmente l'onere che grava su questi prodotti, costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale vietata dall'art. 12 del Trattato. Se tali vantaggi compensano solo una parte dell'onere sopportato dai prodotti nazionali, una tassa del genere costituisce un'imposizione discriminatoria vietata dell'art. 95 del Trattato.

2) Una tassa parafiscale del genere, ricadendo sotto la disciplina degli artt. 12 e seguenti o dell'art. 95 del Trattato, non rientra nella sfera d'applicazione dell'art. 30 dello stesso.

3) Gli artt. 12, 13 e 95 del Trattato attribuiscono ai singoli diritti che i giudici nazionali devono tutelare.

4) Una tassa parafiscale del genere può costituire, in funzione della destinazione del suo gettito, un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, qualora ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 92 del Trattato, fermo restando che per tale valutazione è competente la Commissione, secondo il procedimento previsto a tal fine dall'art. 93 del Trattato. A questo proposito, si deve anche tener conto delle competenze del giudice nazionale in caso di inosservanza da parte dello Stato membro interessato, al momento dell'istituzione della tassa, degli obblighi imposti dall'art. 93, n. 3, del Trattato, nonché nel caso in cui una decisione della Commissione ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato abbia accertato l'incompatibilità con il mercato comune della riscossione della tassa in quanto modo di finanziamento di un aiuto di Stato.

Kakouris Murray

Mancini Schockweiler Diez de Velasco

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 dicembre 1992.

Il cancelliere

J.-G. Giraud

Il presidente della Sesta Sezione

C.N. Kakouris